



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 302/2025

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **69503** del registro di segreteria,

introdotto con ricorso depositato il 21 marzo 2024 e proposto dal Sig.

R. S., nato a OMISSIS, residente a OMISSIS C.F.:OMISSIS,

rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Guerra del Foro Giudiziario

di Roma C.F.: GRRPLA41H16ZBISS con indirizzo di posta elettronica

certificata: paolo.guerra@pec.avvocatoguerra.it congiuntamente e

disgiuntamente all'avvocato Maurizio Maria Guerra del Foro

Giudiziario di Macerata C.F.: GRRMZM72D28H501Y, con indirizzo di

posta elettronica certificata: mauriziom.guerra@pec.avvocatoguerra.it

e con i quali, in virtù di delega in calce al ricorso introduttivo è

elettivamente domiciliato in Galleria Europa n. 14 a Tolentino (MC)

presso e nello Studio Legale Associato Guerra, fax: 0733/969143 PEC

mauriziom.guerra@pec.avvocatoguerra.it

- parte ricorrente -

contro

Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare

e della Leva, con sede legale in Viale dell'Esercito, 186 - 00143 ROMA

- rappresentato e difeso dal Direttore Generale p.t. e del suo delegato -

Capo del I Reparto p.t. Dott.ssa Marzia LETTIERI BARBATO - Codice

Fiscale LTTMRZ69C71H501I, elettivamente domiciliato presso la sede

di Viale dell'Esercito 178- 186, 00143 Roma, P.E.C.

previmil@postacert.difesa.it

-parte resistente-

Esaminati gli atti ed i documenti della causa.

Udito, alla pubblica udienza del 16 ottobre 2025, per parte ricorrente

l'avv. Alessandro Maggio in sostituzione per delega scritta degli avv.ti

Paolo e Maurizio Guerra; Assente il Ministero della Difesa.

Ritenuto in

F A T T O

I. Con il ricorso introduttivo, il sig. R. già Ufficiale dell'Esercito

Italiano, agisce per ottenere l'accertamento ed il riconoscimento della

dipendenza da causa di servizio delle infermità diagnosticategli e la

conseguente declaratoria del proprio diritto al trattamento

pensionistico privilegiato nella misura non inferiore alla VI ctg.

vitalizia, salva migliore ascrizione, dal dì del dovuto.

Il ricorrente, in dettaglio, avversa:

A. il decreto del Ministero della Difesa n. 44°/El del 25.03.2019 pos.

18/17793, con il quale è stata respinta la domanda di pensione

privilegiata presentata in data 18.08.2018, per non dipendenza

da causa di servizio dell'infermità "gastroduodenite EGDS

documentata" (contratta durante il servizio prestato nell'Esercito

Italiano dall'11.07.1978 al 02.07.2018 data del congedo e del collocamento in ausiliaria col grado di Tenente Colonnello);

B. il precedente decreto dello stesso Dicastero n. 1715/N del 14.06.2018 con il quale era stata negata la dipendenza da causa di servizio della stessa infermità *"gastroduodenite EGDS documentata"*;

C. il decreto del Ministero della Difesa n. 889 del 13.05.2022, col quale, in parziale accoglimento di altra successiva domanda di p.p.o. del 18.03.2021 è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell'infermità *"Ipoacusia neurosensoriale bilaterale"* ma negato il trattamento pensionistico per non ascrivibilità di tale patologia ad alcuna categoria tabellare, *mentre non è stata emessa alcuna pronuncia amministrativa (o emessa implicita pronuncia di rigetto) sul diritto al trattamento di privilegio delle altre due infermità, chiesto con la stessa domanda: "cervico artrosi" (precedentemente dichiarata non dipendente da c.s. ma ai soli fini dell'equo indennizzo con decreto n. 3029/N del 14.10.1999) e "note di spondilosi dorso lombare" (precedentemente dichiarata non dipendente da c.s. con decreto n. 2977/N del 02.12.2016);*

D. l'ulteriore decreto del Ministero della Difesa n. 890 emesso in pari data 13.05.2022, col quale è stata negata la dipendenza da causa di servizio dell'altra infermità *"faringo tonsillite catarrale cronica"*, *mentre non è stata emessa, anche con tale decreto, alcuna pronuncia (o comunque emessa implicita pronuncia di rigetto) sul diritto al trattamento di privilegio delle altre due infermità oggetto*

della stessa domanda amministrativa: “cervico artrosi”

(precedentemente dichiarata non dipendente da c.s. ai soli fini

dell’equo indennizzo con decreto n. 3029/N del 14.10.1999) e “note di

spondilosi dorso lombare” (precedentemente dichiarata non

dipendente da c.s. ai soli fini dell’equo indennizzo con decreto n.

2977/N del 02.12.2016);

E. il decreto del Ministero della Difesa 3029/N del 14.10.1999,

anche se anteriore al d.P.R. 461/2001, col quale, servizio

durante, era stata negata la dipendenza da c.s. dell’infermità

“spondiloartrosi cervicale”;

F. il decreto del Ministero della Difesa 2977/N del 14.12.2016,

posteriore al d.P.R. 461/2001, col quale, sempre durante il

servizio, era stata negata la dipendenza da c.s. dell’infermità

“note di spondilosi dorso-lombare”;

e ove occorrendo gli atti procedimentali presupposti dei decreti gravati.

In particolare, parte ricorrente, dopo aver dettagliatamente richiamato

l’iter amministrativo che ha condotto all’adozione degli atti avversati,

ha ripercorso gli incarichi ricoperti dal sig. R. sostenendo che le

infermità sofferte siano direttamente o concausalmente legate al

servizio svolto; tanto risulterebbe, peraltro, confermato dallo stato di

servizio e dal rapporto informativo depositato nonché dalla articolata

consulenza medico legale del perito di parte dott. Bruno Aiello, redatta

ed elaborata in base all’analisi della documentazione sanitaria

disponibile.

Al riguardo, muovendo dalle risultanze cui è approdata la predetta

consulenza di parte, specialmente con riguardo alle patologie per le quali non è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, parte ricorrente ha contestato le valutazioni del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (d'ora innanzi CVCS) in quanto contraddittorie, formulate sulla base di motivazioni del tutto generiche e stereotipate, non adeguatamente riferite agli atti e rapporti informativi disponibili. Tra l'altro, è stato rimarcato che i pareri del CVCS non avrebbero correttamente valorizzato:

a. per "l'artropatia degenerativa del rachide", l'onerosità dei servizi militari in certi periodi in cui ripetutamente il R. ha dovuto svolgere controlli, verifiche, ispezioni, sia quelle routinarie che quelle altre correlate ai compiti acquisiti con la nomina a U.P.G.), nonché il disagio costante (e, alla fine, il danno) prodotto da posture e stazioni viziate e incongrue per almeno 7-8 ore al giorno in ambienti ventilati e raffreddati tutto l'anno a 18° c e, specie nei mesi caldo-temperati, a sbalzi di temperatura notevoli;

b. per la patologia gastroduodenale. oltre alla sussistenza di disordini, deprivazioni e irregolarità alimentari, le condizioni di cronico o reiterato stress e disagio psichico, con costante tensione lavorativa per la documentata elevata richiesta di prestazione professionale e assunzione di rilevanti responsabilità verso terzi.

In estrema sintesi, parte ricorrente ha contestato che le valutazioni del CVCS risulterebbero fondate sulla base di mere petizioni mediche di principio, non suffragate da una concreta verifica del servizio svolto, come testimoniato dal mancato esame dell'intera documentazione

relativa alla carriera ultraquarantennale dello stesso ricorrente nonché della mancata considerazione del fatto che, con riguardo a dette patologie, i fattori eziopatogenetici relativi alle condizioni di servizio agiscono in maniera quantomeno concausale.

Da ultimo, richiamati gli orientamenti giurisprudenziali ritenuti di rilievo per la decisione del caso in esame, il ricorrente ha richiesto l'ammissione di prova per testi e che si disponga una CTU concludendo nel merito: *"- Dichiarare la dipendenza da causa di servizio delle infermità "gastrica ed artropatica" determinandone la classificazione singola ed in cumulo;*

- Dichiarare il diritto del ricorrente a trattamento pensionistico privilegiato per tutte le infermità in discussione, singolarmente ed in cumulo, nella misura non inferiore alla 6" ctg. della Tab. A vitalizia con ogni conseguenziale statuizione a suo favore in ordine ai ratei pensionistici maturati e maturandi e agli interessi e/o rivalutazione di legge dal dì del dovuto fino all'integrale soddisfo".

II. Con memoria depositata il 4 aprile 2025, si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa che, ricostruito l'iter amministrativo seguito, con riguardo all'infermità "cervico-artrosi", ha anzitutto opposto l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 2909 c.c., in quanto la NON dipendenza da causa di servizio della suddetta infermità sarebbe stata, invero, già accertata in via definitiva con D.P.R. in data 20/03/2001, adottato in conformità al parere del Consiglio di Stato n. 1734/2000 reso nell'Adunanza della Sezione Terza del 12 dicembre 2000, con la conseguenza che *un'eventuale difforme pronuncia*

di Codesta Corte sull'odierno ricorso potrebbe dare luogo ad un contrasto di giudicati incorrendo nel divieto del ne bis in idem.

Nel merito, rilevata la bontà del proprio operato, l'Amministrazione ha rimarcato la natura vincolata dei decreti adottati rispetto ai pareri del CVCS e, al contempo, ha osservato che, ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, occorre che l'attività lavorativa possa con certezza ritenersi, quantomeno, concausa efficiente e determinate della patologia lamentata, non potendo farsi ricorso a presunzioni di sorta.

Nell'esaminare il rapporto informativo allegato da controparte l'Amministrazione resistente ha, altresì, rilevato come il sig. R. abbia sempre svolto attività d'ufficio e che lo *stress* collegato alle attività tipiche del grado rivestito hanno costituito semplice fattore di rischio ordinario e generico, senza porsi in rapporto di causalità con le patologie contratte, dal momento che nella documentazione allegata da parte ricorrente sono del tutto assenti episodi specifici che possano porsi quali antecedenti causali o concausali rispetto all'insorgere delle infermità lamentate.

Più in dettaglio, l'Amministrazione, con riguardo alle infermità artrosiche "Cervico-artrosi" e "Note di spondilosi dorso lombare" accertate rispettivamente in data 25/11/1992 e in data 11/01/2002 dalla Commissione medico ospedaliera di Palermo, ha rilevato che nell'unico periodo in cui il sig. R. ha svolto attività operativa quale Comandante di Plotone, non emerge alcun fatto o fattore straordinario rispetto ai disagi tipici collegati alle mansioni espletate quale militare,

che possa atteggiarsi ad antecedente essenziale di infermità che notoriamente sono collegate in maniera prevalente al progredire dell'età, in assenza di comprovati traumi che possano aver contribuito all'insorgere delle stesse.

Con riguardo all'infermità "ipoacusia neurosensoriale per i toni acuti", il Ministero ha rimarcato che la stessa è stata diagnosticata dall'Ospedale militare di Palermo in forma LIEVE e ritenuta dalla C.M.O. di Palermo, con verbale n. 144 del 30/01/1998, di gravità tale da non poter essere ascritta a categoria di pensione. Altrettanto dicasi in merito alla "Faringo tonsillite catarrale cronica", tanto che l'unico certificato medico allegato al verbale della Commissione medica ospedaliera del 29/04/2021, è la prescrizione medica dell'Azienda sanitaria di Caltanissetta del 13/04/2021, che prescrive una terapia farmacologica di 8 giorni.

Pertanto, l'Amministrazione conclude:

- *In via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso per l'infermità "cervico-artrosi" per violazione dell'art. 2909 cod. civ.;*

- *In via preliminare nel merito, eccepisce la prescrizione dei ratei maturati anteriormente ai cinque anni dalla notifica del presente ricorso;*

- *In via principale, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;*

- *In subordine, nel merito, il riconoscimento del diritto a far data dal primo giorno successivo alla data della domanda con applicazione dell'art. 191 del d.P.R. 1092/73;*

In via istruttoria: • Si oppone all'ammissione della CTU ex adverso richiesta,

per le ragioni meglio espresse in narrativa”.

III. Nel corso della pubblica udienza del 16 aprile 2025, questo GUP, nel rilevare che la formulazione della domanda di parte ricorrente concludeva nel senso della richiesta di un riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le patologie *gastrica ed artropatica* e, al contempo, per un’ascrivibilità per cumulo anche riguardo alle altre patologie di cui al ricorso, alcune delle quali (*id est Faringo tonsillite catarrale cronica*) non riconosciute come dipendenti da causa di servizio, con ordinanza a verbale, ha onerato la stessa parte ricorrente di precisare con nota le proprie conclusioni ed ha fissato l’udienza del 16 ottobre 2025 per la prosecuzione della trattazione.

IV. Il 29 aprile 2025 parte ricorrente ha depositato le richieste precisazioni con le quali, nel ribadire le argomentazioni sviluppate in ricorso, ha puntualizzato che *oggetto della domanda ed il relativo thema decidendum è l’accertamento e la relativa pronuncia giudiziale sulla:*

a) dipendenza da c.s. e classificazione delle infermità “gastroduodenale”, “cervico artrosi”, “spondilosi dorso lombare” e “faringo tonsillite catarrale cronica”;

b) classificazione della “ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, dichiarata dipendente da c.s. ma non classificabile.

V. Nel corso della pubblica udienza del 16 ottobre 2025, l’Avv. Maggio, per parte ricorrente, nel confidare sulla chiarezza delle note da ultimo depositate dagli avvocati Guerra, ha richiamato la documentazione depositata unitamente alla consulenza medica di parte e rinnovato la richiesta di CTU nonché insistito per

l'accoglimento del ricorso.

In assenza di parte resistente, questo GUP ha comunicato che si sarebbe provveduto e, nel corso della Camera di consiglio, ritenuto il giudizio maturo, è stato posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio, per come chiarito da parte ricorrente, verte sull'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie *"gastroduodenale"*, *"cervico artrosi"*, *"spondilosi dorso lombare"* e *"faringo tonsillite catarrale cronica"* e sulla diversa classificazione della *"ipoacusia neurosensoriale bilaterale"*, dichiarata dipendente da c.s. ma non classificabile ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata in cumulo al sig. R.S. e del conseguente pagamento dei ratei pensionistici maturati e maturandi.

2. In via pregiudiziale, deve esaminarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso rispetto all'infermità *"Cervico-artrosi"*, opposta da parte resistente per violazione dell'art. 2909 c.c..

Al riguardo, si ritiene che detta eccezione non risulti fondata per più ordini di motivi.

In primo luogo, deve osservarsi che il D.P.R. in data 20/03/2001 adottato in conformità al parere del Consiglio di Stato n. 1734/2000 reso nell'Adunanza della Sezione Terza del 12 dicembre 2000 verte sulla domanda di equo indennizzo e non sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini del trattamento di privilegio.

A tanto si aggiunga che, soltanto a partire dal 16 settembre 2010, data

di entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 2010 di approvazione del Codice del Processo Amministrativo, si è completato - in virtù, in particolare, di quanto stabilito dall'art. 7, comma 8, del citato d.lgs. (secondo cui il "*ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa*") - il processo di completa "giurisdizionalizzazione" del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Da tanto consegue che *L'idoneità alla formazione del giudicato da parte del D.P.R., emesso all'esito del procedimento sul ricorso giurisdizionale, va riconosciuta solo dal momento in cui tale procedimento ha assunto natura giurisdizionale, posto che la suddetta sentenza di queste S.U. n. 23464 del 19/12/2012 ha rilevato che tale funzione giurisdizionale non apparteneva ab origine al procedimento de quo.* (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 04/12/2023, n. 33799). Pertanto, solo le decisioni presidenziali adottate all'esito di ricorsi proposti a partire da tale data hanno natura giurisdizionale e sono suscettibili di *passare in giudicato*.

La domanda del ricorrente rispetto all'infermità "Cervico-artrosi" deve, pertanto, ritenersi ammissibile.

3. Passando dal piano pregiudiziale al preliminare, ai fini del prosieguo della trattazione deve, anzitutto, rammentarsi che il giudizio pensionistico, per quanto strutturato quale rimedio giurisdizionale di tipo impugnatorio, non ha mai ad oggetto la legittimità del provvedimento assunto dall'Amministrazione, bensì l'accertamento del diritto a pensione (impugnazione-merito), spingendosi il potere del giudice a sindacare il "rapporto" giuridico

anziché il mero “atto”.

Naturale corollario di tale premessa è che i vizi afferenti a presunte violazioni procedurali o provvedimentali non assumono una rilevanza piena ed autonoma ai fini della decisione della causa a meno che non incidano, direttamente o indirettamente, in ordine all'*an* o al *quantum* del diritto a pensione (artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934).

Né il Giudice delle pensioni può modificare o disapplicare, sia pure *incidenter tantum*, gli atti amministrativi – seppure illegittimi – compresi quelli riguardanti la posizione di *status* del pubblico dipendente emanati dall'Amministrazione di appartenenza (C.d.c. Sez. III n. 446/2005; Sez. I n. 160/2008; Sez. I n. 127/2008; Sez. I n. 46/2008; Sez. I n. 341/2007; id. Sez. III n. 364/2004; id. Sez. Campania n. 724/2008; Sezioni Riunite, 14 settembre 1994, n. 101/Q.M.; 13 ottobre 1999, n. 26/Q.M. e 17 maggio 2000, n. 6/QM; Sez. II Centr. App. n. 190/2015 e n. 166/2014; Sez. III Centr. App, 14 maggio 2008, n. 167; in sede di legittimità, cfr. Cass., SS.UU., 8317/2010; n. 18076/2009 e n. 12722/2005). (cfr Corte dei conti Veneto 33/2021).

Il giudizio pensionistico, in altre parole, non si incentra soltanto sulla legittimità dell'atto avverso ma è teso ad accertare l'effettiva sussistenza del diritto e dei requisiti necessari all'ottenimento del beneficio invocato.

4. Tanto premesso, esaurite le questioni pregiudiziali e preliminari, nel merito può affermarsi che il ricorso in esame è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

La questione risolutiva della presente controversia –come già

accennato - consiste nell'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie *"gastroduodenale"*, *"cervico artrosi"*, *"spondilosi dorso lombare"* e *"faringo tonsillite catarrale cronica"* e sulla diversa classificazione della *"ipoacusia neurosensoriale bilaterale"*, dichiarata dipendente da c.s. ma non classificabile ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata in cumulo al sig. R. S.

Al riguardo, per quanto attiene alla nozione di infermità dipendente da causa di servizio, deve rammentarsi che la dizione utilizzata dal legislatore all'art. 64 (concausa rilevante a fini pensionistici) induce a ritenere fattore "determinante" quel fatto che da solo condizioni l'avverarsi di un evento come antecedente essenziale, senza il quale l'effetto sarebbe stato diverso o sarebbe mancato del tutto, rispondendo ad un dato di comune esperienza che ogni attività lavorativa - fisica o intellettuale che sia - esponga, per sua natura, a generici fattori potenzialmente idonei a determinare una molteplicità di patologie. Necessita, pertanto, che il servizio o - si aggiunge - le condizioni in cui è stato espletato, siano state causa o quanto meno concausa efficiente e "determinante" delle infermità o lesioni riportate.

L'impostazione attorea vorrebbe dimostrare che le patologie *"gastroduodenale"*, *"cervico artrosi"*, *"spondilosi dorso lombare"* e *"faringo tonsillite catarrale cronica"* andrebbero ricondotte al servizio prestato in ragione della genericità della motivazione utilizzata dal CVCS, della natura stereotipata delle argomentazioni impiegate e dalla non completezza della documentazione esaminata nonché dei servizi oggetto di esame (*pars destruens*) senza, tuttavia, fornire alcuna

prospettazione sulle ragioni per le quali dette patologie debbano

accertarsi come dipendenti da causa di servizio (*pars construens*).

Il ricorrente si è, infatti, limitato a rassegnare le attività di servizio svolte, ivi comprese le missioni all'estero e le relative benemerienze, senza individuare specifiche condizioni od eventi verificatisi in servizio che siano idonei a costituire causa, o concausa efficiente e determinante, dell'insorgere delle patologie diagnosticate.

Tale ricostruzione, tuttavia, amplierebbe *a dismisura la rilevanza causale dei fatti del servizio, posto che, come è evidente, ogni patologia (l'abbassamento della vista, un mal di schiena, una faringite, una diminuzione dell'udito, una gastrite, etc.) dipenderebbe (anche), sotto il profilo strettamente concausale, dallo svolgimento delle mansioni espletate dal dipendente quanto alla sua insorgenza o alla sua evoluzione (basti pensare al necessario utilizzo di un computer e ai relativi effetti sulla vista, alla postura - seduto o in piedi - ai fini dell'insorgenza del mal di schiena, alla inevitabile esposizione all'aria aperta quanto alla faringite, all'esposizione ai rumori dell'ufficio o dell'ambiente esterno con riferimento alla diminuzione dell'udito, agli inevitabili piccoli e grandi stress lavorativi per la gastrite, etc.).* (cfr. Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania - Sezione Terza sent. 01130/2020).

Si ritiene, invece, che il legislatore non abbia inteso conferire ai pubblici dipendenti una sorta di privilegio mediante l'attribuzione automatica in favore dei medesimi di un beneficio economico a fronte dell'insorgenza di qualsivoglia patologia. *In assenza di una analitica definizione normativa della nozione "causa di servizio", appare, infatti,*

ragionevole presumere che il legislatore si sia voluto riferire a circostanze di natura particolare che, in ragione della loro eccezionalità rispetto all'ordinario, abbiano effettivamente influito in modo significativo sull'insorgenza o sull'evoluzione dell'infermità. Tale interpretazione appare coerente sia con l'esigenza di delimitare in modo equilibrato la latitudine del concetto di "causa di servizio", la quale, diversamente opinando, sussisterebbe pressoché sempre, sia con l'esigenza di giustificare l'esborso di denaro pubblico solo a fronte di eventi che appaiano effettivamente meritevoli di un riconoscimento in sede amministrativa. (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. II, Sent., 08/02/2024, n. 1301).

Per quanto il servizio del ricorrente sia stato certamente impegnativo, reputa il giudicante che dalla documentazione in atti non emerga, tuttavia, lo svolgimento di incarichi che abbiano comportato disagi ulteriori rispetto a quelli comunemente richiesti al personale *de quo* o alcuno specifico evento traumatico o intenso sforzo psicofisico, avvenuto prettamente in servizio e per motivi di servizio, al seguito del quale possano essere sorte le citate infermità.

Con segnato riguardo alla artropatia degenerativa del rachide la prospettazione del ricorrente fonda, infatti, il nesso eziopatogenico sulla generica onerosità dei servizi militari cui il personale della F.A. è ontologicamente sottoposto (in certi periodi in cui ripetutamente il R.ha dovuto svolgere controlli, verifiche, ispezioni, sia quelle routinarie che quelle altre correlate ai compiti acquisiti con la nomina a U.P.G.), nonché il disagio costante (e, alla fine, il danno) prodotto da posture e stazioni viziate e incongrue per almeno 7-8 ore al giorno in ambienti ventilati e raffreddati tutto

l'anno a 18° c e, specie nei mesi caldo-temperati, a sbalzi di temperatura notevoli.

Parimenti, la patologia “gastroduodenale” andrebbe ricondotta alla non meglio ulteriormente specificata sussistenza di disordini, deprivazioni e irregolarità alimentari, [al]le condizione di cronico o reiterato stress e disagio psichico, con costante tensione lavorativa per l'elevata richiesta di prestazione professionale e [al]l'assunzione di rilevanti responsabilità verso terzi, con necessita di vigilanza ed attenzione continue,[...].

Con riguardo, infine, alla *Faringo tonsillite catarrale cronica* non si rinvencono specifiche argomentazioni in ordine alla sussistenza del necessario nesso causale con l'attività di servizio.

Deve, in sostanza, condividersi quella giurisprudenza, la quale ritiene che lo svolgimento delle ordinarie mansioni d'istituto – si badi bene, in assenza di documentati, specifici e tangibili episodi occorsi in servizio, nella specie inesistenti – non possa assurgere a fattore determinante (anche solo in via concausale) dell'insorgenza della patologia invalidante: (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. per la Regione Siciliana sent. n. 514/2018), secondo cui «La dizione utilizzata dal legislatore per la condizione sopra indicata di “concausa rilevante a fini pensionistici” (art. 64 t.u. pensioni) induce a ritenere fattore “determinante” quel fatto che da solo condizioni l'avverarsi di un evento come antecedente essenziale, senza il quale l'effetto sarebbe stato diverso o sarebbe mancato del tutto, rispondendo ad un dato di comune esperienza che ogni attività lavorativa - fisica o intellettuale che sia - esponga, per sua natura, a generici fattori potenzialmente idonei a determinare una molteplicità di patologie. Necessita, pertanto, che il servizio

espletato sia stato causa o quanto meno concausa efficiente e determinante delle infermità o lesioni riportate».

Come è chiaramente percepibile dal contenuto del ricorso e dalla documentazione in atti, non risulta, quindi, documentata e dimostrata - in violazione del dettato di cui all'art. 2697 c.c. - la potenziale sussistenza del nesso causale tra i fatti di servizio e le patologie sofferte. Né risultano sufficienti in tal senso le affermazioni di carattere generale contenute nella consulenza di parte secondo le quali: *"Ad ogni modo, quanto meno in astratto, non v'è dubbio che, durante il servizio svolto, l'interessato, quale militare dei ruoli permanenti della difesa, sia stato "naturalmente" esposto a particolari fattori causali di malattia, connessi a precoce usura e precipui rischi, ad attività stressanti - nel fisico e nella mente - correlati all'esposizione a carichi di lavoro onerosi e di responsabilità e a una serie di fattori patogeni determinanti. In concreto, [...] per entrambe le infermità riscontrate, perfrigerazioni ed esposizione a marcati sbalzi di temperatura, ad anomale, non ergonomiche e prolungate posture, nonché l'esposizione costante a stressors professionali in complesso patiti dal R.in uno con disordini, deprivazioni e irregolarità alimentari. I detti disagi e strapazzi psicofisici sembrano da correlare, particolarmente e specialmente, al servizio prestato dall'interessato quale responsabile dell'area informatica del comando Regione militare Sicilia e, più avanti nel tempo, all'attribuzione della qualifica di ispettore e Ufficiale di P.G....."*

La documentazione prodotta non consente, in sintesi, a questo giudice di addivenire a conclusioni differenti anche in considerazione del fatto che - come rilevato dall'Amministrazione resistente - il ricorrente ha

svolto attività prevalentemente d'ufficio e non vi è prova che i fattori richiamati dallo stesso ricorrente abbiano assunto carattere eccezionale e straordinario rispetto al normale servizio, in quanto detti fattori (qualificati dal consulente di parte come *fattori di rischio professionali propri*) come detto, costituiscono elementi connaturati alla vita militare e acquisiscono valore, ai fini del presente giudizio, soltanto ove assumano carattere straordinario rispetto alle normali condizioni di servizio.

In altre parole, non può, sostanzialmente, ammettersi una prospettazione che, nell'addivenire ad una sostanziale inversione dell'onere della prova, contesta il riferimento ad *asseriti, ma indimostrati, ulteriori fattori concausali, individuali, endogeno-costituzionali e neurodistonici*, ma vorrebbe, al contempo, ricondurre la necessaria prova sulla dipendenza da causa di servizio *ad un rischio di servizio specifico o (quanto meno) generico aggravato, nel corso degli oltre 40 anni di attività professionale espletata nelle FF.AA.*

Questo giudice ritiene, pertanto, che - fermi restando il lodevole servizio prestato e le qualità professionali del sig. R. - parte ricorrente non abbia fornito prove sufficienti a testimoniare la presenza di eccezionali elementi di rischio tali da assurgere a fattore determinante per l'insorgere delle patologie sofferte dal ricorrente e a far dubitare della correttezza della valutazione compiuta dal CVCS.

L'assenza di documentazione probatoria significativa circa l'asserita dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte dal ricorrente esclude l'utilità di qualsivoglia CTU a riguardo. Le parti, infatti, non

possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., rimettendo l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 06/12/2019, n. 31886 ord. 19631/2020).

Parimenti, deve respingersi la richiesta di diversa ascrivibilità tabellare della infermità *ipoacusia neurosensoriale bilaterale* in quanto meramente invocata ma del tutto non argomentata.

Da ultimo, deve respingersi la richiesta di prova per testi in quanto generica e non debitamente articolata.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.

Resta assorbita ogni altra questione.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in euro 500,00 a favore del Ministero della Difesa.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando:

- respinge il ricorso;

- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate forfettariamente in euro 500,00, a favore del Ministero della Difesa.

Così deciso in Palermo all'esito della camera di consiglio del 16 ottobre

	20	
	2025.	
	Il Giudice	
	Salvatore Grasso	
	(f.to digitalmente)	
	Depositata in segreteria nei modi di legge	
	Palermo,27 ottobre 2025	
	Pubblicata il 28 ottobre 2025	
	Il Funzionario Responsabile	
	del Servizio Pensioni	
	Dott.ssa Mariolina Verro	
	(firmato digitalmente)	
	DECRETO	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del	
	decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,	
	dispone	
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma	
	1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	Il Giudice	
	Salvatore Grasso	
	(f.to digitalmente)	
	Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del	
	presente Provvedimento omettere le generalità e gli altri dati	
	identificativi di R. S. c.f. OMISSIS	
	nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.	

Palermo, 28 ottobre 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)